

die Stadtregierungen, die sorgfältige Registrierung der städtischen Geschenke in den Schenkbüchern und die harte gerichtliche Verfolgung „böser Worte“ wegen angeblicher Entgegennahme von „müt“. Das Reden über Geschenke bildet deshalb für Groebner einen „Ausgangspunkt, dem Aufstieg des Geheimen in den frühneuzeitlichen Vorstellungen vom Staat nachzugehen“.

Eine letzte, angesichts der inhaltlichen Qualitäten von Groebners Buch vielleicht kleinliche Bemerkung: Angesichts der beträchtlichen Zahl von Druckfehlern kann sich der Rezensent des Eindrucks nicht erwehren, dass die Selbstkontrolle des Autors eines deutschen Universitätsverlags an Wirksamkeit dem Oxford'schen Verlagslektorat deutlich unterlegen ist.

Freiburg im Breisgau

Christian Windler

KATJA HÜRLIMANN, *Soziale Beziehungen im Dorf. Aspekte dörflicher Soziabilität in den Landvogteien Greifensee und Kyburg um 1500*. Zürich: Chronos Verlag 2000. 341 S., SFr 48,- (ISBN 3-905313-51-0)

L'interesse storico-giuridico per il villaggio medievale è un'acquisizione piuttosto recente. Altre istituzioni con un paragonabile impatto sociopolitico, come il comune o la corte feudale, vantano una ben più lunga tradizione di ricerche scientifiche ed è soltanto da alcuni decenni, a partire dai fondamentali studi di *Karl Siegfried Bader*,<sup>1</sup> che a questo importantissimo tema della storia giuridica è stata rivolta la dovuta attenzione.

Il presente lavoro di *Katja Hürlimann*, basato su materiali giudiziari d'archivio riguardanti due territori rurali situati nella regione settentrionale dell'attuale Canton Zurigo, ovvero i baliaggi di Greifensee e Kyburg, a cavallo fra fine Quattrocento ed inizio Cinquecento, si pone tuttavia solo in parte nel filone di ricerca inaugurato da *Bader*. La storia del diritto offre in effetti all'autrice il materiale grezzo per un ampio discorso, volto a cogliere il villaggio più nella sua dimensione socioculturale che meramente giuridica. Alle istituzioni politiche e giudiziarie viene comunque dato il necessario spazio nella prima parte del libro (pp. 25-64), dove vengono descritti sia l'organizzazione amministrativa dei due baliaggi zurighesi che il funzionamento dei vari tribunali, da quelli locali a quello centrale del consiglio cittadino (*Zürcher Ratsgericht*), senza dimenticare le non meno importanti procedure arbitrali. Poste queste premesse strutturali, il discorso può muoversi nei territori certamente più affini all'autrice, che è visibilmente una storica della cultura e non una storica del diritto. A questo fatto sono ascrivibili piccole sbavature, come a p. 96, dove il contratto in esame, che nella fattispecie poneva fine ad una lite, non venne certamente *sciolto* in occasione della comune bicchierata delle parti all'osteria, ma viceversa proprio *concluso* e con quell'amichevole

<sup>1</sup> Cfr. in part. *Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes*, 3 voll., Weimar, Graz, Wien, Köln 1957-73.

gesto simbolicamente confermato; oppure come nella problematica differenziazione a scopi statistici fra debiti generici e altri contenziosi di natura contrattuale, successoria o fiscale, su cui in definitiva i debiti in questione trovavano il loro fondamento giuridico (cfr. pp. 71 e 86 ss.). Ma piuttosto che questi veniali difetti sono i pregi, che forse vengono proprio dal fatto che l'autrice non sia una giurista, a impressionare positivamente. Confortante ad esempio constatare come siano assenti dicotomie difficilmente applicabili alla realtà e all'epoca qui in esame, come quella fra diritto pubblico e diritto privato, o fra diritto penale e diritto civile. Euristicamente più stimolanti invece, anche per lo storico del diritto, le categorie che percorrono la parte centrale del lavoro, che trova il suo baricentro nella minuziosa analisi delle modalità di risoluzione dei conflitti, così come emergono dai documenti giudiziari conservati all'Archivio di Stato del Canton Zurigo. Il diritto assume, in questa prospettiva, la sua precipua dimensione di una – e non certo la più usata – fra le tante strategie di gestione della conflittualità sociale. È proprio la dialettica fra *conflitto* e *sociabilità* a fornire il filo conduttore metodologico della ricerca, la quale fa riferimento anzitutto a modelli storiografici francesi, fra cui l'autrice cita espressamente *Maurice Agulhon*<sup>2</sup> e *Jean-Pierre Gutton*.<sup>3</sup> La normatività giuridica viene così accostata ad altri piani normativi, in primis quello etico e sociale, senza che si possa mai definire in maniera definitiva dove corrano i confini tra queste differenti istanze regolatrici della vita sociale del villaggio. Molto interessante a questo proposito il modo in cui l'autrice affronta le concorrenze normative che si vengono a creare laddove le regole sociali del villaggio – ad esempio nella forma della solidarietà familiare tra fratelli (pp. 221–223) – collidono con le disposizioni di legge provenienti da un'autorità centrale ancora intenta ad imbastire una prima forma di controllo statale sui propri territori soggetti.<sup>4</sup> Si tratta di concorrenze difficilmente risolvibili a favore del governo cittadino, nella misura in cui dagli atti giudiziari prodotti emerge un quadro di ancora debole giustiziabilità delle normative e delle sentenze emanate dall'amministrazione comunale. Si delinea piuttosto una situazione di forte contrasto locale, che viene a confermare analoghe ricerche svolte in Germania sul problema della difficoltosa esecuzione delle pur autorevolissime sentenze del *Reichskammergericht*.<sup>5</sup> Il fenomeno si manifesta in maniera particolarmente eclatante nel caso di ripetuta resistenza passiva alle sentenze dei tribunali. È

<sup>2</sup> Cfr. *La sociabilité méridionale. Confréries et associations dans la vie collective en Provence orientale à la fin du 18<sup>e</sup> siècle*, Aix-en-Provence 1966.

<sup>3</sup> Quest'ultimo in particolare ha il merito di aver trasposto al villaggio il concetto di sociabilità sviluppato da Agulhon. Cfr. *La sociabilité villageoise dans l'ancienne France. Solidarités et voisinages du XVI<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1979.

<sup>4</sup> Le difficoltà delle autorità zurighesi ad esercitare un effettivo controllo sul territorio rurale vengono ben evidenziata dal recente studio di HERMANN RÖMER, *Herrschaft, Reislauf und Verbotspolitik. Beobachtungen zum rechtlichen Alltag der Zürcher Soldatendienstreue im 16. Jahrhundert*, Zurigo 1995, con particolare attenzione alla lotta contro il mercenario selvaggio.

<sup>5</sup> Cfr. ad es. PETER OESTMANN, *Germanisch-deutsche Rechtsaltertümer im Barockzeitalter. Eine Fallstudie*, (Schriftenreihe der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung 26), Wetzlar 2000, p. 60 ss.

quanto viene descritto ad esempio a pagina 197, dove una lite riguardante il pagamento di una parcella medica diede origine a sei identici processi nel giro di undici mesi! Questo semplicemente perché una delle parti si rifiutava di ubbidire ad una sentenza del *Ratsgericht* già da lungo tempo cresciuta in giudicato e dunque *teoricamente* esecutiva. Così viene sobriamente commentato il problema dall'autrice:

«Diese Möglichkeit entstand aus einer Spezifik des Gerichtswesens um 1500. Ein Gerichtsurteil bedeutete nicht unbedingt, dass die Zürcher Obrigkeit auch für dessen Durchsetzung sorgte. Dies eröffnete der Dorfbevölkerung die Möglichkeit, als erste Reaktion auf unbeliebte Urteile diese zu ignorieren. Bestand die Gegenpartei auf die Einhaltung des Urteils, musste sie ein weiteres Mal den beschwerlichen Instanzenweg vor ein obrigkeitliches Gericht wählen» (p. 197).

Sempre restando nel campo della rilevanza storico-giuridica dei risultati della presente ricerca, si attesta con cristallina evidenza il modello sviluppato da importanti storici del diritto come *Pio Caroni*<sup>6</sup> e *Ferdinand Elsener*<sup>7</sup> (purtroppo assenti dal pur notevole apparato bibliografico dell'autrice) per caratterizzare l'esperienza giuridica svizzera tardomedievale e moderna. Appare così dai materiali esposti la netta predominanza di una cultura giudiziaria popolare, fondata più sulle consuetudini giuridiche locali e sull'equità, che sul diritto scritto o addirittura dotto. Lo stesso richiamo al diritto consuetudinario non può certo vantare un'ascendenza colta, come quella che potrebbe derivare dalla teoria romanistica della *consuetudo*, elaborata dalla scienza giuridica medievale: risulta piuttosto un generico appello all'«*alte Harkommen*», che rappresenta un argomento forte e sovente decisivo, allegato dalle parti senza che si renda necessaria, a prescindere dalla prova processuale della sua effettiva esistenza (si veda ad esempio il caso citato a p. 80), una particolare forma di legittimazione giuridico-dogmatica. Lo spirito che guida le autorità giudiziarie è inoltre impregnato di una caratteristica volontà mediatrice che, se tanto coincide con la strategia pacificatrice e disciplinante dell'amministrazione centrale, poco ha a che vedere con una visione formale ed astratta del diritto. Vengono così portati alla luce numerosi casi che attestano una puntuale convergenza di interessi fra comunità di villaggio (ed in particolare delle sue élites) e autorità cittadina, entrambe interessate ad evitare che la normalità dei conflitti sociali esistenti in una qualsiasi aggregazione umana non degeneri in maniera esplosiva, facendo saltare i fisiologici equilibri della vita rurale.

L'impostazione tematica del lavoro è in definitiva proprio questa: non tanto lo studio delle formali decisioni emanate dai vari tribunali, comunque analizzate con precisione, quanto la definizione delle strategie di risoluzione dei conflitti sviluppate dalla popolazione rurale, con o senza (in verità più senza che con, come premette l'autrice a p. 197) l'aiuto delle autorità cittadine. Ed in

<sup>6</sup> Cfr. ad es. *L'educazione in Svizzera dal XVI al XIX secolo*, in: *Quaderni fiorentini* 5/6 (1976-1977), pp. 1009-1030.

<sup>7</sup> Cfr. *Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Privatrechts*, Zurigo 1975.

questa prospettiva il ruolo assunto dal diritto in quanto tale è decisamente marginale. Affascinante comunque constatare il fatto che, pur nella sua marginalità, il diritto, come promana dagli incarti giudiziari, rappresenta pur sempre il veicolo principale di *conoscenza* storica delle altre fonti normative, per la maggior parte tramandate oralmente.<sup>8</sup> Il che non è ovviamente un merito da poco, anche se esige da parte dell'interprete un prudente e faticoso lavoro di estrapolazione, di cui il presente libro rappresenta certamente un ottimo esempio.

Berna e Francoforte s. M.

Roy Garré

PETER SCHUSTER, *Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz*. Paderborn [usw.]: Schöningh 2000. 353 S., DM 68,- (ISBN 3-506-78209-6)

Wissenschaftsgeschichtlich dürfte es in einigen Jahrzehnten von nicht unwesentlichem Interesse sein, zu untersuchen, warum in der historischen Forschung der 1990er Jahre die Frage nach der Umsetzung herrschaftlicher Ansprüche in die alltägliche Praxis so sehr in das Zentrum zahlreicher Arbeiten gerückt ist. Hier scheint eine Problematik entdeckt worden zu sein, die viel Stoff zur Diskussion bietet. Für die These, dass es sich hierbei in der Tat um eine wissenschaftliche Konjunktur handelt, sprechen mehrere Indizien. Zum einen ist die in der Folge der Hexenforschung entstandene Historische Kriminalitätsforschung in diesem Zusammenhang zu sehen, die in Stuttgart nicht nur einen sehr regen Arbeitskreis etabliert hat, sondern auch auf eine stattliche Anzahl fundierter Arbeiten zurückblicken kann. Darüber hinaus macht sich (bei weitem nicht mehr nur in der Rechtsgeschichte) ein weitergehendes Interesse an rechtshistorischen Themen bemerkbar, das sich zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die Frage konzentriert, wie es in konkreten historischen Situationen gelingen konnte, für einen Befehl bestimmten Inhalts Gehorsam zu erlangen (um mit Max Weber zu sprechen). Inwieweit also konnten Gesetze „durchgesetzt“ werden? Diese Diskussionen haben natürlich Auswirkungen auf die Interpretation größerer historischer Zusammenhänge, wie sich an der Debatte um den Absolutismus als Mythos zeigt. Auch hier erweist sich unweigerlich – und kaum überraschend –, dass die Theorie sich nicht mit der Praxis vereinbaren lässt.

Geht es jedoch um die genauere Beschreibung und Bewertung der Vorgänge zwischen den beiden Polen „normativ-rechtliche Theorie“ und „soziale Praxis“, so muss man konstatieren, dass die Diskussion immer noch in den Kinder-

<sup>8</sup> Utile a questo proposito sarebbe stato all'autrice richiamarsi anche agli importanti studi curati da HAGEN KELLER sull'oralità e la scrittura in ambito giuridico e amministrativo. V. ad es. *Pragmatische Schriftlichkeit. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen* (volume curato in collaborazione con KLAUS GRUBMÜLLER e NIKOLAUS STAUBACH), Monaco 1992.